



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1491

Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di  
cassazione in materia di *referendum*

*(Conversione in legge del DL n. 144/2023)*

N. 130 – 15 novembre 2023



Camera dei deputati  
XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1491

Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di  
cassazione in materia di *referendum*

*(Conversione in legge del DL n. 144/2023)*

N. 130 – 15 novembre 2023

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....</b>	<b>- 3 -</b>
ARTICOLO 1 .....	- 3 -
TEMPORANEO RAFFORZAMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL <i>REFERENDUM</i> PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE. -	3 -
ARTICOLO 2 .....	- 7 -
PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA <i>ON LINE</i> DELLE FIRME PER I <i>REFERENDUM</i> .....	- 7 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	1491
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di <i>referendum</i></b>
<b>Iniziativa:</b>	<b>governativa</b>
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT)</b>	presente
<b>Relatore per la</b>	Paolo Emilio Russo (FI-PPE)
<b>Commissione di merito:</b>	
<b>Commissione competente:</b>	I Commissione (Affari costituzionali)

---

## PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica cui non è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### **Temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione**

**Normativa previgente.** Si evidenzia che la disposizione ripropone, con talune modifiche, le disposizioni recate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, che ha previsto il rafforzamento dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, ai fini dell'espletamento delle operazioni di verifica relative alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021, autorizzando a tal fine la spesa di euro 409.648 per il 2021.

**La norma**, per consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica relative alle richieste di *referendum* presentate successivamente al 31 ottobre 2021<sup>1</sup> e, in ogni caso, nelle more della piena operatività della piattaforma digitale<sup>2</sup>, prevede che, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'Ufficio centrale per il *referendum*<sup>3</sup> si avvalga del personale designato per lo svolgimento delle funzioni di segreteria del medesimo Ufficio, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 199 del 1978, nel numero massimo di 28 unità, anche appartenente all'Area Assistenti (già Area II da F4 a F6) (comma 1).

Le attività di siffatto personale, indicate dal comma 1, concernono le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme.

Per le medesime summenzionate finalità, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla Area Assistenti (già Area II da F4 a F6) e 60 con mansioni esecutive di supporto, appartenenti all'Area Assistenti (già Area II da F1 a F3) (comma 2).

Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpellò, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione (comma 3). La procedura di assegnazione temporanea è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione (comma 4).

Al personale assegnato all'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato in applicazione delle norme in commento, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 70 del 1980 (80.000 lire, corrispondenti a 41,32 euro). Per le unità con mansioni esecutive di supporto, tale onorario è ridotto di un quinto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 199 del 1978 che al quarto comma, rinviando all'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 136 del 1976, consente di autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'effettuazione di lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili (comma 5).

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 312.048 per il 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia (comma 6).

Il decreto in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** (vedi stampato AC 1491).

---

<sup>1</sup> Termine indicato dall'articolo 5 del decreto legge n. 139 del 2021.

<sup>2</sup> Prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020.

<sup>3</sup> In deroga all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa è volta ad adottare le misure necessarie ad assicurare la gestione delle richieste di *referendum* (espletamento delle operazioni di verifica e conteggio della regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità dei quesiti referendari), in quanto allo stato la piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020 ancora in corso di predisposizione non risulta operativa, riproponendo di fatto gli stessi problemi organizzativi già affrontati nel 2021, i quali sono stati fronteggiati con l'emanazione di disposizioni d'urgenza (articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021) prevedendo misure in tema di un temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione. A tal fine la relazione tecnica riferisce che si ritiene utile riprodurre lo stesso impianto normativo proposto per le richieste referendarie prevenute nel 2021, al fine di incentivare e motivare il personale coinvolto nelle operazioni referendarie.

L'onere complessivo derivante dalla disposizione viene quantificato in via prudenziale in euro 312.048 e lo stesso è dovuto alla spesa per l'onorario giornaliero da corrispondere al personale richiesto per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale.

Ai fini della suddetta stima la relazione tecnica evidenzia che l'onorario giornaliero corrisposto al suddetto personale è stabilito nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 70 del 1980 al lordo delle ritenute di legge, pari alla misura di euro 41,32 e alla misura di euro 33,06 (ridotta di un quinto). Si ipotizza, in via prudenziale, che per assicurare il rispetto della tempistica e smaltire i carichi di lavoro relativi alle attività che si proporranno, potranno essere impiegate in totale 68 unità di personale (28 unità reperibili all'interno della Cassazione e 40 unità tramite distacco) con funzioni di verifica e conteggio e 60 con mansioni esecutive di supporto, con funzioni di inserimento dei dati nei sistemi informatici. L'onere è stato, pertanto, quantificato come segue:

- 68 unità di personale x 41,32 euro x 60 giorni = 168.582,60 euro + 14.329,78 di IRAP all'8,5 per cento = **182.915,38 euro;**
- 60 comandati x 33,06 euro x 60 giorni = 119.016,00 euro + 10.116,36 di IRAP all'8,5 per cento = **129.132,36 euro;**

Onere totale: euro 312.047,74 (arrotondato a 312.048) = 182.915,38 euro + 129.132,36 euro.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma dispone il temporaneo impiego di personale dell'amministrazione giudiziaria da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica documentale relative alle richieste di *referendum* presentate successivamente al 31 ottobre 2021. Come tra l'altro confermato anche dalla relazione tecnica, tale impiego viene disposto nelle more della



piena realizzazione della piattaforma digitale prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020 finalizzata a rendere più efficiente lo svolgimento di tali operazioni. La mancata operatività della piattaforma, prosegue la relazione tecnica, ha reso pertanto necessario intervenire in termini complessivamente analoghi a quanto già disposto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021 con riguardo ai *referendum* sottoposti ad operazioni di verifica fino al 31 ottobre 2021. In particolare, l'Ufficio viene integrato con un totale di 128 unità massime di personale [68 unità con funzioni di verifica (28 unità reperibili all'interno della Cassazione e 40 unità tramite distacco) e 60 con mansioni esecutive reperibili tramite distacco] per il cui impiego viene autorizzata la spesa di euro 312.048 per il 2023. Al riguardo, si rileva che l'onere in riferimento è configurato quale limite massimo e che la sua quantificazione è in linea con le ipotesi formulate dalla relazione tecnica. Tanto premesso, si rileva altresì l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito agli eventuali ulteriori profili di onerosità non considerati dalla relazione tecnica concernenti, in particolare, la disponibilità degli applicativi gestionali e delle strutture logistiche di cui il suddetto personale si avvarrà per le operazioni di verifica nonché le prestazioni di lavoro straordinario che lo stesso potrà esser chiamato a svolgere sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, in virtù dell'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 136 del 1976 richiamato dalla norma. A tal fine, tenuto conto che la norma in esame riproduce un meccanismo già attuato nell'anno 2021, potrebbe essere utile fornire elementi circa gli oneri riscontrati a consuntivo per effetto dell'applicazione del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 1 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma, pari a 312.048 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, riferito al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia. Il successivo comma 7 autorizza, conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio. In proposito, non si formulano osservazioni, dal momento che l'accantonamento di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità.

## ARTICOLO 2

### **Piattaforma per la raccolta *on line* delle firme per i referendum**

**Le norme**, tra l'altro, integrano, con l'introduzione di nuovo comma, il testo della legge di bilancio per il 2021<sup>4</sup> che, nel testo vigente, all'articolo 1, commi 341 e 342, prevede l'istituzione di un fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, "destinato alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione".

La relazione tecnica riferita ai commi 341-344 della citata legge di bilancio per il 2021 si limitava a ribadire il contenuto delle disposizioni.

Le integrazioni ora introdotte stabiliscono in via legislativa che a decorrere dal 1° gennaio 2024 la titolarità della piattaforma di cui al comma 341 appena citato è attribuita al Ministero della giustizia.

La **relazione illustrativa** rammenta che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2022, recante disciplina della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum<sup>5</sup> ha già stabilito che la suddetta piattaforma sia gestita dal Ministero della giustizia.

Detto Ministero, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di SOGEI che ai fini della realizzazione dei servizi richiesti, provvede tramite Consip S.p.A.

Per le finalità di cui al presente articolo, ivi comprese quelle discendenti dalla stipula delle convenzioni, è autorizzata la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia.

Ne consegue che lo stanziamento complessivo per la realizzazione della piattaforma è di 1.472.000 euro annui a decorrere dal 2024, considerando anche – come sopra detto – la spesa già autorizzata dall'articolo 1, comma 342, della legge n. 178 del 2020, pari a 100.000 euro a decorrere dal 2021.

La **relazione illustrativa** riferita al testo in esame evidenzia che una versione prototipale della piattaforma è stata realizzata da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri negli anni 2021 e 2022 e che la piattaforma è gestita dal Ministero della giustizia. La relazione

---

<sup>4</sup> Legge 30 dicembre 2020 n. 178.

<sup>5</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2022.

illustrativa afferma altresì che il 5 maggio 2023 il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia ha sottoscritto con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri **un accordo senza oneri per disciplinare** le fasi di attuazione delle attività progettuali volte al **completamento della piattaforma telematica** e alla successiva attivazione con il contestuale passaggio della gestione di essa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della giustizia, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione. La relazione illustrativa esplicita, infine, che la progettazione, lo sviluppo e l'evoluzione della piattaforma telematica sono stati affidati alla SOGEI e pertanto il Dipartimento per la trasformazione digitale ha proposto di introdurre un'espressa disposizione di legge, che consenta al Ministero della giustizia di avvalersi, per la gestione e manutenzione dell'applicativo informatico, anche dopo il trasferimento della piattaforma telematica, del medesimo soggetto che l'ha creato, sulla base di convenzioni stipulate per la disciplina dei relativi rapporti.

Il decreto in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** (vedi stampato AC 1491).

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che SOGEI già si è occupata della progettazione, dello sviluppo e dell'evoluzione di detta piattaforma e che l'operatività ad essa demandata potrà essere realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica chiarisce altresì che la quantificazione degli oneri indicati dalla norma e discendenti dalla stipula delle convenzioni è stata effettuata, a seguito di specifica richiesta, da SOGEI che ha fornito un quadro della stima dei costi di gestione della piattaforma per il *referendum on line*. La Società ha quantificato i costi per la gestione complessiva della piattaforma a partire dal 2024; gli stessi si intendono per anno e sono frutto di una stima annuale basata su servizi simili erogati da SOGEI.

Di seguito il dettaglio dei costi quantificati dalla relazione tecnica:

*(euro)*

	<b>Dal 2024</b>	<b>Dal 2024 con IVA</b>
Servizi di Sviluppo SW	253.260,00	308.977,20
Infrastruttura - Conduzione e gestione	401.053,44	489.285,20
Disaster Recovery	240.632,06	293.571,12
IAM	40.000,00	48.800,00
Beni e servizi a rimborso (Sigillo)	1.000,00	1.220,00
Customer Management	71.500,00	87.230,00
Assistenza specialistica	173.760,00	211.987,20
Formazione continua	24.880,00	30.353,59
<b>Totale</b>	<b>1.206.085,50</b>	<b>1.471.424,31</b>

Parte di dette somme sono reperite attraverso il trasferimento del fondo di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attualmente allocato presso la Presidenza del consiglio dei ministri, nello stato di previsione del Ministero della giustizia

consistente in euro 100.000, mentre per la parte differenziale, pari a euro 1.371.424,31 (importo arrotondato a euro 1.372.000) si prevede una specifica autorizzazione di spesa recata dalle norme in esame.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme autorizzano la spesa di euro 1.372.000 annui a decorrere dal 2024 "per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari". Detta autorizzazione di spesa si aggiunge a quella, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2021, già prevista dai commi 341 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021, destinata "alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum".

La relazione tecnica riferita alla norma ora in esame espone un elenco di voci di spesa, fornito dal soggetto attuatore, la cui somma risulta, appunto, pari a 1.472.000 euro annui, dei quali, come detto, 100.000 euro sono stati autorizzati dalla legge di bilancio 2021 e i restanti 1.372.000 euro dalla disposizione ora in esame.

In proposito, si rileva preliminarmente che l'onere è configurato come tetto di spesa e la relazione tecnica dà conto della congruità del nuovo stanziamento rispetto alle finalità della norma, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare.

Tuttavia, tenuto conto che l'autorizzazione ora in esame è volta a conseguire la medesima finalità (la realizzazione della piattaforma per i *referendum on line*) per la quale era stata disposta l'iniziale autorizzazione di spesa, andrebbero esplicitate le ragioni per le quali la somma inizialmente stanziata non è risultata sufficiente all'attuazione della finalità della norma, e ciò anche al fine di prevenire eventuali futuri eventuali fabbisogni di rifinanziamento ulteriore.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 3 dell'articolo 2 autorizza una spesa di 1.372.000 euro annui a decorrere dal 2024, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, riferito al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia. Il successivo comma 4 autorizza,

conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che l'accantonamento di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato al Senato<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Disegno di legge A.S. 926, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".